

Oggetto: Convenzione per una campagna di comunicazione

CONVENZIONE

tra

la **Regione Umbria** con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia , in persona della Dirigente del Servizio Turismo, Sport e Film Commission della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo dott.ssa Tiranti Antonella, nata a il , la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Regione medesima per la sua espressa qualifica in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. , atto esecutivo ai sensi di legge (di seguito "**Regione**");

e

Rai Com S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Roma, Via Umberto Novaro, n. 18, , soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito "**RAI**"), in persona del rappresentante competente procuratore aziendale dott. Pietro Grignani (di seguito "**Rai Com**");

e, di seguito, congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte"

Premesso che:

- a) la Regione, in relazione ai propri fini istituzionali ha tra gli altri, il compito di sostenere e favorire lo sviluppo di attività di comunicazione e promozione delle diverse risorse culturali, sociali, naturalistiche, artistiche, storiche e monumentali che caratterizzano il territorio dell'Umbria;
- b) nel quadro delle finalità sopra individuate, la Regione intende realizzare una campagna di comunicazione diretta a promuovere il territorio (di seguito "**Iniziativa**");
- c) in tale contesto, la Regione ha ritenuto di individuare nella RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 177/2005, l'azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione della campagna di comunicazione di cui al punto b) ed il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Regione stessa;
- d) Rai Com agisce in qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;
- e) l'Iniziativa s'inserisce nell'ambito di un rapporto di collaborazione più ampio in fase di consolidamento. L'interlocuzione attuale trova origine nel 2020, in occasione del piano di comunicazione già condiviso, che avrebbe dovuto comprendere anche la realizzazione nella Regione del programma "L'Anno che Verrà" in occasione del Capodanno. A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 le iniziative sono state annullate secondo le modalità concordate. Ad oggi sono quindi in via di definizione i nuovi interventi di comunicazione per l'anno 2021 che saranno oggetto di specifiche ed ulteriori pattuizioni. Il presente accordo va quindi inteso come prima nuova azione, parte di un più ampio progetto di comunicazione e promozione del Territorio. In tale quadro il corrispettivo economico previsto e pattuito per l'Iniziativa oggetto del presente accordo prevede condizioni favorevoli, anche in considerazione delle peculiari modalità produttive previste;

f) le Parti intendono pertanto con il presente atto disciplinare i reciproci impegni alle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito “**Convenzione**”).

ART. 2

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse, Rai Com e la Regione convengono di realizzare e trasmettere una campagna di comunicazione costituita dalla seguente Iniziativa: n. 4 puntate del programma “Linea Verde Tour” con le seguenti specifiche:

- le 4 puntate, della durata di 30 minuti ciascuna, saranno interamente dedicate all’Umbria;
- i contenuti, le riprese e la messa in onda saranno congiuntamente concordate tra le Parti in base alla stagionalità e alle circostanze legate all’emergenza sanitaria COVID-19.

Resta inteso che l’Iniziativa sopra descritta verrà trasmessa fatte salve le insindacabili esigenze di palinsesto e/o esigenze straordinarie e indifferibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, circostanze legate all’emergenza sanitaria determinata dal “COVID -19/Coronavirus” e delle relative disposizioni del Governo in materia).

ART. 3

Le Parti si danno reciprocamente atto che la responsabilità editoriale, organizzativa, tecnica ed economica, inerente la realizzazione dell’Iniziativa fa capo a RAI che potrà agire con la più ampia autonomia editoriale e produttiva.

ART. 4

Nell’ambito delle attività che saranno realizzate in virtù della presente Convenzione sarà opportunamente evidenziata la collaborazione con la Regione, mediante l’inserimento della dicitura “**realizzato in collaborazione con la Regione Umbria**” e dei loghi relativi alle fonti di finanziamento dell’iniziativa (POR-FESR 2014-2020).

La Regione e Rai Com si danno reciprocamente atto che qualora l’Iniziativa venisse utilizzata da terzi, sotto qualsiasi forma, verrà conservata la medesima dicitura di cui al precedente capoverso.

ART. 5

Rai Com ha la esclusiva titolarità e disponibilità del complesso dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica previsti dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. (“LDA”) in relazione all’Iniziativa oggetto della presente Convenzione.

Fermo restando che è interesse primario della Regione realizzare le finalità di cui alle premesse, Rai Com riconosce espressamente e fin da ora che sull’Iniziativa apparterranno alla Regione, in perpetuo, in non esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini divulgativi ed istituzionali, esclusa la sede televisiva.

Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto alla Regione è riservato esclusivamente a Rai Com che ne potrà fare discrezionalmente uso.

ART. 6

Al fine di consentire l’esercizio dei diritti previsti al precedente art. 5, Rai Com invierà alla Regione il file video dell’Iniziativa in formato digitale entro 60 gg. dalla richiesta.

ART. 7

Rai Com si impegna a:

- non inserire all'interno dell'Iniziativa elementi aventi direttamente o indirettamente caratteri o finalità pubblicitarie, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo del presente articolo;
- applicare nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione dell'Iniziativa i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge.

La Regione prende atto ed accetta che la RAI potrà interrompere l'Iniziativa, abbinando alla stessa iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie (c.d. pubblicità tabellare), secondo la normativa applicabile (comunque all'interno degli standard ordinariamente osservati per il canale RAI, la categoria di programma e la fascia oraria di riferimento), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi (a titolo esemplificativo m non esaustivo, break/banner pubblicitari).

ART. 8

Nell'ambito della presente Convenzione e ferma restando la assoluta autonomia editoriale di RAI, la Regione assume l'impegno di:

- collaborare con Rai Com alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi da trattare nell'ambito dell'Iniziativa;
- mettere a disposizione di Rai Com - su richiesta ed indicazione di Rai Com stessa - esperti, consulenti nonché dati, banche dati, materiale audiovisivo esistente, studi e permessi di accesso etc.

ART. 9

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 7 e 8, resta sin d'ora inteso tra le Parti che:

- nella Iniziativa non potranno essere inseriti marchi, loghi, segni distintivi e/o identificativi riferiti o riferibili a prodotti specifici, ovvero elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie di qualsiasi genere e tipo che risultino inseriti in maniera voluta e consapevole;
- all'interno dell'Iniziativa non potranno essere promosse, simulate o rappresentate situazioni di acquisto di prodotti;
- nel corso dello svolgimento dell'Iniziativa non saranno utilizzati toni, espressioni e/o richiami direttamente o indirettamente promozionali di prodotti.

ART. 10

Per tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, la Regione si impegna a corrispondere a Rai Com, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA. L'importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Regione a Rai Com entro 30 giorni FMDF, redatta in conformità della normativa fiscale vigente, da emettersi alla avvenuta messa in onda della Iniziativa.

Oltre alla somma di cui sopra, null'altro la Regione dovrà corrispondere a Rai Com.

Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato dalla Regione mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:

Rai Com S.p.A.

Banca:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai 10 (dieci) giorni necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.

ART. 11

Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essi derivanti, fatte salve le società del Gruppo RAI,

determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 del Codice Civile, ivi incluse le società consociate e/o partecipate, direttamente e/o indirettamente, per le quali non sarà necessario il consenso della Regione dovendosi esso intendersi già prestato con la sottoscrizione della presente Convenzione.

I diritti, gli obblighi e tutto quanto forma oggetto della presente Convenzione potranno essere esercitati da Rai Com anche tramite sue società, consociate, collegate o controllate.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione della presente Convenzione.

Qualsiasi modificazione od integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto.

ART. 12

La Regione dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, del contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché del PTPC adottato ex L. 190/2012, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet di Rai Com <http://www.raicom.rai.it/corporate/>

La Regione dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e nel Modello nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello) e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, la Regione garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione imprenditoriale non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione alla presente Convenzione (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell'interesse di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dalla Regione con la Convenzione.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Rai Com di risolvere la Convenzione, impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dalla presente.

La Regione dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel suo rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione della convenzione e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

ART. 13

Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello citato all'articolo 12 del presente accordo), la Regione dichiara e garantisce che l'ammontare previsto all'art. 10 costituisce esclusivamente il corrispettivo pattuito per tutto quanto previsto nel presente accordo e si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

La Regione prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dalla Convenzione - anche il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai Com carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai Com di risolvere la Convenzione.

Se per caso fortuito o di forza maggiore non fosse possibile alla Regione o a Rai Com adempiere gli obblighi assunti contrattualmente secondo quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuno di essi dovrà:

a) darne comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, anticipata per mail, da far recapitare entro i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento ostativo;

b) inoltrare richiesta motivata di nuovi termini entro cui adempiere, in vista:

- della proroga dei termini, ovvero

- della risoluzione della Convenzione, ovvero

- dell'esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione ex art. 1373 Codice Civile.

Al fine della presente Convenzione le espressioni "forza maggiore" o "caso fortuito" comprendono ogni fatto - anche di terzi e della autorità- imprevedibile oppure inevitabile comunque fuori dal controllo delle parti il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Resta inteso infine che, con particolare riguardo alle contingenze legate all'"emergenza Covid-19", che ritardino, impediscano, o rendano gravosa o rischiosa, anche in termini di sicurezza o salute, la realizzazione delle 4 puntate del Programma da parte di Rai Com e/o RAI, Rai Com avrà la facoltà di recedere a suo insindacabile giudizio dalla presente Convenzione, dandone comunicazione alla Regione via pec, anticipata via mail senza che la stessa possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento danni.

Inoltre, in caso di annullamento delle 4 puntate del Programma per qualsivoglia ragione da parte di RAI /Rai Com, la presente Convenzione si risolverà con effetto immediato dalla data della pec, anticipata via mail, con la quale Rai Com comunicherà la causa dell'annullamento.

ART. 14

Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: <http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/>. Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la

tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

ART. 15

Anche ai fini della normativa anticorruzione, Rai Com designa quale proprio Responsabile della Gestione della Convenzione (come definito in seguito) il Direttore Pietro Grignani. La Regione designa quale proprio Responsabile per la Gestione della Convenzione la dott.ssa Antonella Tiranti. Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione della Convenzione" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in accordo e le prestazioni effettivamente rese.

Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., anticipata via fax o per email. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax o per email, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a Rai Com:

Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma

tel. 0636865894

e-mai:

PEC:

alla cortese attenzione del Direttore Pietro Grignani

se alla Regione:

Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

tel. 075. 5055874

e-mail:

PEC:

alla cortese attenzione della dott. ssa Tiranti Antonella

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 16

Le Parti dichiarano che la Convenzione, redatta in forma di corrispondenza commerciale, riguarda operazioni soggette ad I.V.A., pertanto lo stesso dovrà essere registrato solamente in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 17

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non fosse definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Roma.

ART. 18

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

Regione Umbria

Luogo e data: _____